

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16244 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 18/06/2019

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13755-2018 proposto da:

FLORIO ALBERTO, nella qualità di difensore costituito dei Sig.ri
AGOSTINELLI AGNESE, SUSCA STEFANIA, SUSCA
ANTONIO, quali eredi di Susca Domenico Nicola, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

FASCINA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE
URSINI, PIERIFRANCESCO URSINI;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 30892/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — L'avvocato Florio Alberto, difensore antistatario di Agostinelli Agnese, Susca Stefania e Susca Antonio nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza di questa Corte del 22 dicembre 2017, n. 30892, chiede di correggere l'errore materiale riscontrabile in detta sentenza in ragione dell'omessa distrazione delle spese di lite, liquidate in relazione all'intero svolgimento del giudizio, a seguito dell'accoglimento del ricorso Agostinelli-Susca e della cassazione senza rinvio della sentenza resa tra le parti dalla Corte d'appello di Bari con decisione nel merito.

2. — Fascina Gaetano resiste evidenziando, tra l'altro, che il Florio non era il difensore della parte vincitrice nei gradi di merito, sicché non potrebbe chiedere per essi la distrazione.

3. — Le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO CHE

4. — Quanto alla distrazione chiesta dall'avvocato Florio, in relazione all'attività difensiva da lui spiegata nel giudizio di legittimità, trova applicazione il principio già affermato da questa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte secondo cui alla ommissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).

Nella specie la distrazione era stata effettivamente chiesta dall'avvocato Florio, sicché la menzionata sentenza deve essere conseguentemente corretta nel senso indicato in dispositivo.

L'avvocato ha però chiesto la distrazione in suo favore non solo in relazione al giudizio di legittimità, ma anche in considerazione della analoga richiesta formulata dal precedente difensore nei due gradi di giudizio di merito.

Orbene, contrariamente a quanto osservato dalla difesa del Fascina, la richiesta del Florio trova in linea di principio fondamento nella previsione dettata dal primo comma dell'articolo 93 c.p.c., secondo cui: *«Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate»*.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'articolo 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario (Cass. 22 marzo 1984, n. 1907; e v. già Cass. 14 febbraio 1964, n. 329). E, dunque, parimenti la richiesta può essere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avanzata dal difensore con procura che abbia egli stesso non riscosso gli onorari e anticipato le spese, quantunque assieme ad altri, i quali non abbiano riscosso i primi e anticipato le altre in precedenti gradi, nei quali la richiesta di distrazione sia stata proposta, ma sia rimasta senza esito in ragione del riparto delle spese di lite fatto dal giudice. Ergo, la norma dell'articolo 93, primo comma, c.p.c., stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore «*in favore suo e degli altri difensori*», impone al giudice di considerare e liquidare — salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione — l'intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa, la quale — come è stato in passato precisato — ha peraltro interesse a dolersi della violazione dello obbligo predetto e dell'inadeguata liquidazione delle spese, essendo esposta al rischio che il difensore (la cui opera sia stata liquidata in misura insufficiente o sia stata del tutto trascurata) ne richieda il pagamento ad essa invece che alla parte soccombente (Cass. 20giugno 1989, n. 2931).

Ciò significa che l'articolo 93 c.p.c. contempla, nell'ipotesi considerate, un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio per gli onorari e le spese che gli spettano ed in nome proprio e per conto altrui per gli onorari e le spese degli altri difensori.

les

Tanto premesso in generale, occorre ancora aggiungere che la distrazione in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta, e che la richiesta ha da essere effettuata all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata in un grado successivo. Difatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall'articolo 93 c.p.c., può essere disposta solo *«nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente»*, di guisa, che la domanda di distrazione non può essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo già concluso (Cass. 18 luglio 1969, n. 2667).

Ne discende, nel caso in esame, che la domanda di distrazione avanzata dall'avvocato Florio, con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore, non può essere accolta, non risultando dove la distrazione sarebbe stata richiesta, come si espone nel ricorso per correzione di errore materiale, *«anche nei due gradi di giudizio precedenti dal precedente difensore»*.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie per quanto di ragione il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza numero 30892 del 22 dicembre 2017, alla pagina 7, laddove è scritto: *«Le spese seguono la soccombenza»*, debba invece intendersi scritto: *«Le spese, distratte in favore del difensore antistatario, quanto al giudizio di legittimità, seguono la soccombenza»*, e, nel dispositivo, laddove è scritto: *«delle spese sostenute per l'intero giudizio, liquidate»*, debba invece intendersi scritto: *«delle spese sostenute per l'intero*

giudizio, liquidate, quanto al solo giudizio di legittimità, in favore del difensore antistatario», fermo il resto, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Roma, 30 aprile 2019.

Il presidente

